

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 14/05/2024

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- sottoscriveva il contratto di prestito n. ***880, per la durata di anni 10 (n. 120 rate mensili);
- tale contratto veniva estinto anticipatamente mediante conteggio estintivo non contestato dalla lettera di riscontro dell'intermediario;
- al momento della sottoscrizione del sopraindicato contratto a parte ricorrente venivano addebitati i costi e gli oneri;
- in data 30.03.2023, per il tramite del difensore, inviava a mezzo PEC reclamo/messa in mora all'intermediario, lamentando il mancato rimborso della quota parte (pari alle n. 71 rate non corrisposte a seguito dell'estinzione) delle somme indicate e non "stornate" al momento dell'anticipata estinzione del finanziamento *de quo* e chiedendo l'importo di € 2.531,37; oltre interessi dalla data di reclamo al saldo;
- in data 16.05.2023 l'intermediario rigettava parzialmente le richieste esposte in reclamo;
- tuttavia, l'intermediario mediante il medesimo riscontro riconosceva l'importo di € 591,86, che provvedeva a versare a mezzo bonifico bancario;

- con il presente atto si insiste per la richiesta di rimborso dei costi anzidetti secondo il seguente calcolo *pro rata temporis*:
- Spese di istruttoria per un residuo dovuto di € 266,25;
- Commissioni attivazione per un residuo dovuto di € 646,97;
- Commissioni gestione per un residuo dovuto di - € 0,65;
- Spese per commissioni rete esterna per un residuo dovuto di € 1.618,80.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso del suindicato importo complessivo di € 1.939,51.

Domanda, inoltre, il riconoscimento degli interessi legali dal reclamo al saldo.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, eccependo quanto segue:

- ha incorporato la società con cui il cliente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti;
- ha già rimborsato in sede di conteggio estintivo, quanto al contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ** 880, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le 71 rate residue, pari ad € 1.897,38, anche il rimborso di € 930,98 a titolo di commissioni di gestione;
- ha restituito, in sede di riscontro al reclamo, un ulteriore importo, pari ad € 573,96, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo;
- il risultato, maggiorato degli interessi legali per complessivi € 591,86, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente, munito di delega all'incasso delle somme eventualmente riconosciute a mezzo bonifico bancario;
- le "commissioni di attivazione" costituiscono importi dovuti all'intermediario a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che vengono svolte *una tantum*, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto;
- parimenti le "spese di istruttoria e notifica" hanno natura *up-front*, in quanto remunerative di attività preliminari, che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- le "commissioni rete esterna" rappresentano costi *up-front* dovuti all'agente o al mediatore per l'attività e l'assistenza prestata fino all'erogazione del prestito. Tali importi, peraltro, sono stati determinati da un soggetto terzo e addebitati alla banca, che li ha già integralmente e definitivamente sostenuti (come si desume dalle fatture dell'intermediario del credito, nonché dalla contabile del bonifico effettuato, entrambe allegate);
- le "commissioni di gestione", pacificamente ricorrenti, sono già state rimborsate in sede di conteggio estintivo secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'art. 16.1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor;
- la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente;
- da ultimo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21 ("Unicredit Bank"), ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito

immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125-sexies, c. 1, TUB.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati e non riconosciuti al cliente in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Con riferimento alla norma richiamata, i Collegi avevano adottato un costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up-front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto.

Tale orientamento è stato successivamente superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte aveva affermato che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento aveva enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con la legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato il testo dell'art. 125-sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che:

"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/2021 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il principio di diritto secondo cui: *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio*

2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Successivamente, con ordinanza del 02.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza “Lexitor” dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.l. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge 23.07.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato l'illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125-sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up-front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Si deve, dunque, stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11-octies, comma 2, del D.l. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il “vecchio” art. 125-sexies TUB, come del resto l'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125-sexies TUB stabilisce, al comma 2, che “i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente

all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza, le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Si deve evidenziare, peraltro, che in data 2 agosto 2023 è stato convertito in legge il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (decreto "Salva infrazioni"), che apporta la seguente modifica all'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

«All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

Successivamente, il 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) con il quale è stata apportata una modifica alla legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). Tale decreto elimina la previsione per cui, se non diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Il testo dell'art. 27 attualmente vigente è il seguente:

«Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo

All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte". »

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto "Omnibus", senza apportare modifiche all'art. 27 come sopra riportato. La legge di conversione n. 136 del 09/10/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 di pari data.

Il richiamato intervento normativo conferma, dunque, la piena applicabilità al caso di specie dei principi espressi nella richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.

Ciò posto, non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 49 rate su 120 complessive previste in contratto.

Risulta il rimborso di € 930,98 a titolo di “*storno commissioni di gestione*”.

Non è agli atti la quietanza liberatoria, tuttavia, l'intermediario conferma la data di estinzione.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, in base agli orientamenti consolidati dei Collegi (cfr. Collegio di Milano, decisione n. n. 3799/24 del 26/03/2024) e con riguardo alla descrizione presente in contratto, le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e notifica e le commissioni rete esterna hanno natura *up-front*, mentre le commissioni di gestione hanno carattere *recurring*.

Con riscontro del 09/10/2023, l'intermediario ha riconosciuto al cliente l'ulteriore importo di € 591,86 a titolo di ristoro delle *commissioni di attivazione* per € 406,62, delle *spese di istruttoria* per € 167,34 e interessi legali per € 17,90.

Nel ricorso, il cliente ha confermato la ricezione del suddetto pagamento detraendo l'importo nella formulazione della propria domanda.

Ciò posto, come visto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi e ai costi *up-front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.257,66	TAN	4,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	228,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/04/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,18%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1.093,47	Upfront	37,18%	406,56	406,62	-0,06
Commissioni di gestione				1.572,39	Recurring	59,17%	930,33	930,98	-0,65
Spese istruttoria e notifica				450,00	Upfront	37,18%	167,31	167,34	-0,03
Commissioni rete esterna				2.736,00	Upfront	37,18%	1.017,26	0,00	1.017,26
Totale				5.851,86					1.016,53

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La domanda, pertanto, merita parziale accoglimento. L'importo riconosciuto al cliente deve essere arrotondato ad € 1.017,00 in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, secondo cui “*Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutiva, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione*”).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.017,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente corrisposto a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese

della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA